

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 47 del vigente Statuto del Comune di Firenze il quale prevede che i Consigli di Quartiere costituiscono Commissioni di Lavoro Permanenti con funzioni consultive e istruttorie in un numero non superiore a sei;

VISTO l'art. 12 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 366/2002, il quale disciplina l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti.

VISTO il Cap IV° del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 5, approvato con delibera Consiliare n. 50086 del 14/12/2001 e successive modifiche e integrazioni, che regolamenta la denominazione, le funzioni e le competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti;

RITENUTO di dover apportare alla denominazione e competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti alcuni adeguamenti resisi necessari dai cambiamenti del contesto sociale e della realtà operativa in cui il Quartiere si trova ad agire.

VISTE le modifiche al citato Regolamento interno elencate nel documento allegato parte integrante del presente provvedimento.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Dirigente del Servizio Quartiere 5 – Rifredi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

RITENUTO opportuno dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento per evitare ritardi nell'azione delle Commissioni;

RITENUTO di procedere alle seguente votazione:

Il Presidente pone in votazione il presente schema di delibera a scrutinio palese, con prova e controprova.

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori avanti indicati.

PRESENTI: 23

VOTANTI: 23

FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 8 (Leoni, Moretti, Menci, Mannelli,
Semplici, Gallego Bressan, Castelnuovo
Tedesco, Guadagno)

ASTENUTI: //

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA

DELIBERA

1. Di apportare le modifiche al Capo IV° del Regolamento Interno approvato con Deliberazione n. 50086 del 14/12/2001 e successive modifiche e integrazioni, come elencate nel documento allegato parte integrante del presente provvedimento.

QUINDI

Con la seguente votazione:

Il Presidente pone in votazione l'Immediata Esecutività del presente atto a scrutinio palese, con prova e controprova.

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori avanti indicati.

PRESENTI: 23

VOTANTI: 23

FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 8 (Leoni, Moretti, Menci, Mannelli,
Semplici, Gallego Bressan, Castelnuovo
Tedesco, Guadagno)

ASTENUTI: //

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA

DELIBERA

- 2) Di dichiarare il presente atto Immediatamente Eseguitabile.

IL SEGRETARIO
DELLA SEDUTA
IL DIRIGENTE
(Dr. Giovanni Bonifazi)

IL PRESIDENTE
DELLA SEDUTA
(Dr. Federico Gianassi)

ALLEGATO

Capo IV – Le Commissioni Consiliari

Art. 9 – (L'Art. 9 è sostituito come segue)

(Definizione delle Commissioni permanenti)

1. Sono istituite, secondo le norme dello Statuto, le seguenti Commissioni permanenti:

I – SERVIZI AL TERRITORIO

II – AMBIENTE

III – LAVORO E SVILUPPO

IV – SPORT

V – SERVIZI SOCIALI

VI – SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE GIOVANILI

VII – CULTURA

VIII – GARANZIA E REGOLAMENTO

Art. 10 – (L'art. 10 è confermato nel testo che segue)

(Funzioni delle Commissioni Permanenti)

1. Le commissioni svolgono attività propositiva, istruttoria e di studio verso il Consiglio di Quartiere, in particolare:

o elaborano proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Quartiere.

o possono esprimere pareri e osservazioni sulle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio. Nelle deliberazioni adottate dal consiglio viene dato conto dei pareri, delle proposte, delle osservazioni espresse dalla commissione permanente competente per materia

o istruiscono le proposte di deliberazione trasmesse dagli organi centrali dell'amministrazione ai fini dell'espressione del parere del Consiglio di Quartiere ai sensi del vigente regolamento dei consigli di quartiere, e la proposta dei programmi e degli stanziamenti di bilancio da sottoporre al Collegio di Presidenza.

o relazionano al Consiglio di quartiere sui problemi relativi alle materie di loro competenza.

Art. 11 – (L'Art. 11 è sostituito come segue)

(Commissione Servizi al Territorio)

1. La Commissione Servizi al Territorio si occupa:

o dell'istruttoria per le consultazioni e i pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale in materia di lavori pubblici e mobilità;

o della discussione su argomenti relativi a lavori pubblici e mobilità.

Art. 11 bis (L'Art. 11 bis viene aggiunto al testo già in vigore)

(Commissione Ambiente)

1. La Commissione Ambiente si occupa:

o della manutenzione delle aree verdi delle scuole, degli impianti sportivi dei parchi, dei giardini;

o della manutenzione degli immobili e uffici del Quartiere, delle scuole e degli asili nido;

o dello studio viabilità alternative – piste ciclabili in stretta collaborazione con la Commissione Servizi al Territorio

territorio nelle reciproche competenze;

o della realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali in collaborazione con le Commissioni Cultura ed Servizi Educativi e Politiche giovanili;

o dell'approfondimento dei temi legati all'inquinamento ambientale di varia natura in rapporto con la Società della Salute.

Art. 12 – (L'Art. 12 è sostituito come segue)

(Commissione Lavoro e Sviluppo)

1. La Commissione Lavoro e Sviluppo si occupa:

o delle funzioni relative all'orientamento professionale e alla collaborazione con i Centri per l'Impiego con l'obiettivo di contribuire al rilancio del lavoro.

o dell'orientamento professionale

o delle politiche del lavoro rivolte ai giovani

o delle politiche relative allo sviluppo economico

- o delle politiche relative alla innovazione
- o della valorizzazione dei centri commerciali naturali
- o della partecipazione del Quartiere alle politiche dell'Amministrazione Comunale di e-government, e-people, ed alla semplificazione amministrativa (dati statistici, informazioni al cittadino per via telematica, banche dati, eventuali unificazioni di sportelli ecc.).

Art. 13 (L'Art. 13 è sostituito come segue)

(Commissione Sport)

1. La Commissione Sport si occupa:

- o della gestione degli impianti sportivi di Quartiere e della organizzazione di corsi di attività motorie di base.
- o dei rapporti con le Associazioni Sportive e della promozione di attività sportive nel territorio.

Art. 14 (L'Art. 14 è sostituito come segue)

(Commissione Servizi Sociali)

1. La Commissione Servizi Sociali si occupa:

- o delle attività dirette agli anziani, relative alla socializzazione e all'organizzazione del tempo libero;
- o del volontariato e della rete di solidarietà;
- o delle attività e dei servizi socio - assistenziali.
- o dell'inclusione sociale
- o delle politiche dell'accoglienza e dell'integrazione della popolazione immigrata

Art. 15 (L'Art. 15 è sostituito come segue)

(Commissione Servizi Educativi e Politiche Giovanili)

1. La Commissione Servizi Educativi e Politiche Giovanili si occupa:

- o del decentramento delle funzioni educative e dell'assistenza scolastica come descritta nei criteri direttivi;
- o delle attività dei laboratori RIBES dirette alla scuola materna e dell'obbligo;
- o dei servizi socio - assistenziali in favore dei minori;
- o dei progetti e dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza quali il Piano Integrato di Area, l'attuazione della legge 285/1997 e successive modifiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia;
- o dell'orientamento scolastico;
- o della dispersione scolastica;
- o delle politiche rivolte ai giovani e alla mediazione di strada.
- o delle attività rivolte ai giovani relative alla socializzazione e all'organizzazione del tempo libero.
- o del volontariato giovanile
- o della gestione dei centri gestiti dal Quartiere rivolti ai giovani
- o della gestione delle biblioteche di Quartiere ai fini dei servizi educativi o rivolti ai giovani

Art. 16 (L'Art. 16 è sostituito come segue)

(Commissione Cultura)

1. La Commissione Cultura si occupa:

- o delle funzioni di promozione e animazione nel campo culturale;
- o delle attività dei laboratori RIBES relative all'utenza adulta, compresi i corsi a domanda individuale;
- o della gestione delle biblioteche di Quartiere ai fini dei servizi culturali;
- o del miglioramento della qualità della vita;
- o della sicurezza dei cittadini intesa come opportunità di vivere bene la città, soprattutto facendo leva sulle opportunità presenti, ovvero i Centri Storici Minori, valorizzandone la presenza e le risorse;
- o della vivibilità;

Art. 16 bis (L'art. 16 bis è confermato nel testo che segue)

(Commissione Garanzia e Regolamento)

1. La Commissione Garanzia e Regolamento si occupa:

- o di garantire l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli di Quartiere su atti deliberativi,

interrogazioni e interpellanze e di richiesta di convocazione del Consiglio;
o di monitorare l'attuazione degli indirizzi, delle mozioni, delle risoluzioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio e di verificare il rispetto degli impegni, in essi contenuti;
o di verificare l'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune e dei Consigli di Quartiere da parte dei Consiglieri, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, dallo Statuto e Regolamenti Comunali, nonché dall'art. 26 del Regolamento del Quartiere 5;
o dell'istruttoria delle eventuali modifiche e/o adeguamenti al Regolamento del Quartiere 5 richiesti dalla Legge, dallo Statuto o da Regolamenti Comunali, nonché di quelli proposti dagli stessi Consiglieri

Art. 16 ter (L'Art. 16 ter viene cassato)

Art. 17 (L'Art. 17 è sostituito come segue)

(Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni)

1. I Presidenti e i Vicepresidenti delle Commissioni permanenti sono nominati con votazioni separate dal Consiglio di Quartiere nel suo seno, nella seduta successiva o comunque dopo l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Quartiere, con le modalità di cui all'art. 12, 2° comma, del Regolamento dei Consigli di Quartiere.
2. Il Presidente della Commissione permanente Garanzia e Regolamento è eletto dai Consiglieri che facciano parte delle minoranze consiliari, il Vice Presidente dai Consiglieri che facciano parte della maggioranza consiliare.
3. Per le modalità di dimissioni e di decadenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti valgono le stesse norme in vigore per il Presidente del Consiglio di Quartiere contenute nel Regolamento dei Consigli di Quartiere.
4. I Presidenti convocano le rispettive Commissioni, dandone adeguato preavviso non solo ai membri della commissione, ma anche ai consiglieri che pure non siano membri della commissione; regolano i lavori delle commissioni; disciplinano i dibattiti; collaborano con il Presidente del Consiglio di Quartiere a tenere i contatti col Consiglio Comunale e con gli Assessorati competenti. I Presidenti delle Commissioni Permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare partecipano al Collegio di Presidenza.
5. I Presidenti delle Commissioni Permanenti esercitano le altre attribuzioni assegnate loro dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 18 (L'Art. 18 è sostituito come segue)

(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. Ogni Consigliere, può fare parte di non più di tre Commissioni, ad eccezione dei Capigruppo che possono far parte di quattro Commissioni. Ogni commissione è composta da un numero di consiglieri non superiore a nove, compreso il Presidente di commissione. La rappresentanza dei Gruppi politici all'interno delle Commissioni deve essere tendenzialmente proporzionale a quella esistente nel Consiglio di Quartiere, con l'attribuzione ai gruppi di maggioranza di cinque membri della commissione.
2. Ciascun Gruppo Consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Quartiere, alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni Permanenti: queste si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Quartiere.